

Tribunale di Roma
Seconda Sezione Civile

Il Giudice,

dr. Corrado Cartoni,

nella causa vertente tra

██ (ricorrenti),

e

Repubblica Federale Tedesca, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(resistente - non costituito),

e

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del
ministro pro-tempore, (intervenuto),

r.g. n. 19011/16,

visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,

vista la comparsa di risposta,

letti gli atti di causa,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione di questo giudice.

Ed invero, le sezioni unite della Cassazione con la pronuncia n. 21/02/2013, n. 4284 avevano statuito che "Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività "iure imperii" lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati".

Nella specie, le sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012, la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall'art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013.

In conformità è stato statuito che "In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti

di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost." (Cass. civ., Sez. Unite, 21/01/2014, n. 1136).

Peraltro, sulla questione è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha sancito che "La norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non è applicabile nel nostro ordinamento in riferimento ad atti di tali Stati, quando consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali quali i crimini di guerra e contro l'umanità e sono illegittime le norme che impongono al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti", che, dunque, "E' illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., l'art. 1 della L. 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona" e che è del pari "illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24 cost., l'art. 3 della L. 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in quanto impone l'obbligo al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, negando la propria giurisdizione

nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati" (Corte cost., 22/10/2014, n. 238).

Successivamente sempre il giudice delle leggi ha precisato che deve ritenersi "manifestamente inammissibile, per inesistenza (ab origine) del suo oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, "iure imperii" dal Terzo Reich». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale - in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale», ha accertato che «la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto» (Corte cost., 03/03/2015, n. 30).

Ciò premesso, è infondata l'eccezione di prescrizione.

Infatti, il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione poiché derivante da un crimine contro l'umanità, ciò in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, la quale sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione ((Trib. Firenze, 06/07/2015; Trib. Torino, 20/05/2010).

Nel merito, non osta al riconoscimento del risarcimento l'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, a norma del quale il governo italiano s'impegna a tener indenni le controparti tedesche da ogni azione o pretesa legale di persone fisiche o giuridiche italiane derivanti da diritti o ragioni sorte tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di cui l'Italia con la legge n. 607 del 5 luglio 1964 ed il d.p.r. 2043/1963 ha proceduto a dare concreta applicazione fornendone una sorta di interpretazione autentica.

Infatti, tale accordo prende in considerazione pretese aventi natura ontologicamente diversa da quella relativa al risarcimento danni da fatto illecito, in particolare da crimini internazionali.

Il suo ambito applicativo ha ad oggetto solo la finizione delle questioni economiche pendenti (art. 1) e concerne tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche (art. 2, comma 1), e non quelle ancora non pendenti all'epoca della sua stipula, e lo stesso è da dirsi per l'art. 77, comma 4, del trattato di pace del 10 febbraio 1947 (Trib. Rossano, 20/09/2011; Trib. Torino, 20/05/2010; Trib. Bologna, Sez. III, 11/01/2010).

In ordine al "quantum", premesso che è documentato e non contestato il crimine commesso, vale a dire la deportazione in Germania in campi di lavoro del dante causa delle ricorrenti [REDACTED], la violazione delle convenzioni sui prigionieri di guerra e le violenze subite per le inumane condizioni di lavoro, per la domanda "jure hereditario" di risarcimento del danno biologico e morale occorre osservare che questo danno deve essere risarcito, essendo non contestate e potendosi ragionevolmente presumere, le circostanze di grave sofferenza fisica e psichica cui è stato sottoposto durante la prigionia [REDACTED].

Trattasi di danno nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, deve essere compiutamente adeguato al caso concreto.

Dunque, liquidando in via equitativa tale danno, considerato lo stato di prigionia e le condizioni di lavoro cui [REDACTED] è stato costretto per un periodo di circa diciotto mesi, dal 1943 al 1945 data di cessazione del conflitto mondiale, nonché la

violazione del diritto fondamentale della libertà personale, sono riconosciuti, come da domanda ed all'attualità, euro 30.000,00, vale a dire 15.000,00 euro per ciascuna delle ricorrenti, uniche due figlie superstiti.

Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, lo stesso è oggi riconosciuto (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556).

Peraltro, tale danno deve essere provato e, nella fattispecie, oltre a doversi rilevare che entrambe le figlie sono nate dopo la cessazione dello stato di prigionia del loro padre, non risultano lesioni permanenti alla integrità psico-fisica successive alla liberazione di [REDACTED] dunque che abbiano poi in concreto inciso nel rapporto parentale con le figlie fino alla morte dello stesso [REDACTED] avvenuta nel 2010.

Questa voce di danno, dunque, non può essere riconosciuta.

Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione.

In particolare, poiché lo stesso è liquidato ai valori monetari attuali e già rivalutati ad oggi, spettano i soli interessi del 4% previsti dall'art. 32, allegato n. IV, dell'Accordo di Londra del 27.2.1953 sui debiti del Reich, dal giorno del sinistro, da rinvenirsi nella data di inizio della prigionia del 17.9.1943, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.O.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) condanna la Repubblica Federale Tedesca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 15.000,00, oltre gli interessi del 4% previsti dall'art. 32, allegato n. IV, dell'Accordo di Londra sui debiti del Reich, calcolati sulla somma di euro 15.000,00 svalutata al 17.9.1943 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; b) condanna la Repubblica Federale Tedesca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al

pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 15.000,00, oltre gli interessi del 4% previsti dall'art. 32, allegato n. IV, dell'Accordo di Londra sui debiti del Reich, calcolati sulla somma di euro 15.000,00 svalutata al 17.9.1943 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza; e) condanna la Repubblica Federale Tedesca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 600,00, per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 19.6.2017

Il Giudice
Dr. *Corrado Cartoni*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 2-2 GIU 2017



IL CANCELLIERE
Patrizia Colasante